

FEDERAZIONE ITALIANA VELA

REGOLAMENTO di AMMINISTRAZIONE e CONTABILITA'

(ANNO 2010)

INDICE

ITIOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 – Principi generali3	
Art. 2 – Modalità di Funzionamento	
TITOLO II - DOCUMENTI PREVISIONALI E CONSUNTIVO SEMESTRALE	
Art. 3 Risorse finanziarie della FIV	
Art. 4 – Modello contabile di riferimento4	
Art. 5 – Bilancio di previsione e programmi di attività e di spesa4	
Art. 6 – Modifiche al bilancio di previsione5	
Art. 7 - Consuntivo semestrale5	
TITOLO III - GESTIONE AMMINISTRATIVA E DI CASSA	
Art. 8- Servizio di cassa 6	
TITOLO IV - BILANCIO DI ESERCIZIO	
Art. 9 – Il bilancio consuntivo di esercizio6	
Art. 10 - Lo Stato patrimoniale6	
Art. 11 – Il Conto Économico6	
Art. 12 – La Nota Integrativa7	
Art. 13 – Relazione sulla Gestione7	
Art. 14 – La Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti8	
Art. 15 – Il Collegio dei Revisori dei Conti8	
TITOLO V - GESTIONE PATRIMONIALE. CLASSIFICAZIONE ED INVENTARIAZIONE	
DEI BENI	
Art. 16 – Immobilizzazioni materiali ed immateriali8	
TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE	
Art. 17 – Principi generali9	
Art. 18 – Effettuazione delle spese9	
Art. 19 – Documentazione e rendicontazione delle spese9	
Art. 20 – Mezzi finanziari10	
Art. 21 – Programma di attività10	
TITOLO VII - ATTIVITA' NEGOZIALE	
Art. 22 - Responsabile del procedimento10	
Art. 23 - Servizi e forniture in economia11	
Art. 24 - Contratti di sponsorizzazione11	
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	
Art. 25 – Normativa di Riferimento11	
Art. 26 – Entrata in Vigore	

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Principi generali

- 1. La FIV Federazione Italiana Vela adotta il presente Regolamento ispirato ai principi civilistici a seguito dell'avvenuto riconoscimento della personalità giuridica privatistica in applicazione del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242.
- 2. Il Regolamento prevede l'adozione di un sistema contabile di tipo economico patrimoniale, basato su rilevazioni effettuate con il metodo della partita doppia, allo scopo di fornire il quadro complessivo della situazione economica, patrimoniale e finanziaria, comprensiva delle strutture periferiche federali.
- 3. La contabilità della FIV è informata ai principi contabili nazionali formulati dall'Organismo Italiano di Contabilità ed ai principi contabili internazionali, in quanto e se applicabili.
- 4. Il bilancio annuale è formulato in termini economici di competenza. L'unità elementare del bilancio è rappresentata dal conto.
- 5. Il riferimento temporale del sistema contabile ha una durata coincidente con l'anno solare e costituisce l'esercizio annuale.
- 6. I principi ed i criteri di redazione del bilancio annuale della FIV sono coerenti con i principi ed i criteri utilizzati per la redazione dei bilanci del CONI e degli altri soggetti del mondo dello sport, con particolare riferimento alla CONI Servizi S.p.A.
- 7. Il Segretario Generale o il suo facente funzioni provvede alla gestione amministrativa della FIV in base agli indirizzi ed alle deliberazione del Consiglio federale, del Consiglio di Presidenza e del Presidente federale, per quanto di loro competenza.

Art. 2 – Modalità di Funzionamento

- 1. Il Consiglio federale approva i programmi e stabilisce i criteri per l'assegnazione dei fondi alle strutture operative, ai Comitati di Zona ed agli altri eventuali organismi federali finanziati dalla FIV.
- 2. La FIV per l'espletamento dei suoi compiti si avvale del personale assunto direttamente e da quello messo a disposizione dalla CONI Servizi S.p.A., di tecnici, allenatori e altro personale sportivo necessario per assolvere ai suoi compiti istituzionali nonché di eventuali Società o collaboratori esterni.

TITOLO II - DOCUMENTI PREVISIONALI E CONSUNTIVO SEMESTRALE

Art. 3 Risorse finanziarie della FIV

- 1. Annualmente la Giunta Nazionale del CONI stabilisce i criteri per l'assegnazione di risorse finanziare.
- 2. Gli stanziamenti per i contributi per la preparazione olimpica/alto livello sono finalizzati al sostegno di specifiche attività determinate dalla Giunta Nazionale del CONI, nell'ambito dei programmi ed obiettivi generali prefissati dalla Giunta stessa. Detti contributi integrano le risorse destinate alla FIV per le altre attività connesse alla preparazione olimpica/alto livello.

3. le risorse di cui ai precedenti punti 1 e 2, sono integrate da risorse proprie della FIV derivanti da attività di istituto, quali affiliazioni, tesseramento, entrate da sponsor ed altre entrate, determinate previsionalmente.

Art. 4 – Modello contabile di riferimento

- 1. Il modello contabile della FIV è di tipo economico patrimoniale.
- 2. I principi ed i criteri di seguito illustrati sono finalizzati alla corretta valutazione ed esposizione dei fatti amministrativi della FIV, sia dal punto di vista economico, in termini di costi e ricavi, sia da un punto di vista patrimoniale..
- 3. I principi ed i criteri di seguito illustrati trovano applicazione nella predisposizione dei documenti di previsione e dei consuntivi.
- 4. La FIV adotterà contabilità e schemi di bilancio in conformità agli ordinamenti relativi alla propria personalità giuridica.

Art. 5 – Bilancio di previsione e programmi di attività e di spesa

- 1. L'importo dei contributi annuali per il finanziamento dei programmi di attività e di spesa e per la Preparazione Olimpica/Alto Livello, sono determinati dalla Giunta Nazionale del CONI.
- 2. La FIV sulla base degli indirizzi e delle indicazioni della Giunta Nazionale, presenta entro il 30 novembre, il bilancio di previsione ed i connessi programmi di attività e di spesa, deliberati dal Consiglio federale, previo parere, formalizzato in apposita relazione, del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 3. Il bilancio di previsione è composto da:
 - uno schema di preventivo economico, recante la previsione dei ricavi distinti fra contributi assegnati dal CONI e ricavi direttamente prodotti dalla FIV, la previsione dei costi, distinti tra costi per l'attività sportiva e costi per il funzionamento
 - uno schema di pianificazione degli investimenti, recante la previsione degli investimenti e dismissioni delle immobilizzazioni;
 - uno schema di pianificazione di tesoreria, recante la previsione delle entrate ed uscite di tesoreria, distintamente per quelle originate dalla gestione degli esercizi precedenti e dalla gestione dell'esercizio corrente;
 - una relazione del Presidente recante le linee programmatiche e gli obiettivi per l'attività sportiva agonistica, per la preparazione olimpica/alto livello, per la promozione dello sport giovanile, per il sostegno agli atleti di alto livello, per l'organizzazione di manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, per la formazione ricerca e documentazione, per l'attività antidoping, la specifica per l'utilizzo dei contributi ordinari CONI per attività sportiva e per il funzionamento, il dettaglio per l'utilizzo di eventuali contributi del CONI con specifici vincoli di destinazione, la previsione di eventuale accensione di mutui o prestiti pluriennali;
 - una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, resa collegialmente, in cui sono fornite valutazioni in ordine all'attendibilità dei ricavi; alla congruità dei costi, degli investimenti e dei finanziamenti; all'equilibrio economico e finanziario risultante dalla pianificazione.
- 4. I programmi di preparazione olimpica/alto livello contengono la pianificazione dettagliata di tutte le attività ed interventi necessari per la loro realizzazione.
- 5. Il perseguimento dell'equilibrio economico è presupposto fondamentale per garantire nel tempo la continuità gestionale e la soddisfazione dei fini istituzionali della Federazione. Il preventivo economico in perdita è ammesso solo a condizione che non tragga origine da una condizione strutturale e che venga salvaguardato l'equilibrio economico di mediolungo periodo. In tali circostanze, comunque, la perdita presunta dell'esercizio non deve

- eccedere il limite del fondo di dotazione, presunto alla data della presentazione del bilancio di previsione. Nel caso in cui la perdita presunta comportasse il superamento di detto limite al preventivo economico dovrà essere apportata la variazione necessaria per assicurare il rispetto di tale condizione.
- 6. Il fondo di dotazione rappresenta l'equilibrio tra il volume degli investimenti e le dimensioni della Federazione, ed il suo valore non può essere inferiore al 3% della media aritmetica dei costi (costi della produzione; oneri finanziari, oneri straordinari, imposte sul reddito) degli ultimi tre esercizi.
- 7. Il ricorso all'indebitamento deve essere coerente con un piano di ammortamento compatibile con le disponibilità finanziarie certe. L'accensione di mutui e prestiti pluriennali dovrà essere preventivamente comunicata, per l'approvazione al CONI.

Art. 6 – Modifiche al bilancio di previsione

- 1. Le variazioni al bilancio di previsione, sia in termini di programmi, sia nella quantificazione delle grandezze in esso rappresentate, sono trasmesse alla Giunta Nazionale CONI entro 15 giorni dall'assunzione della delibera da parte del Consiglio federale. La documentazione contabile è corredata da una relazione sintetica del Presidente, illustrativa delle modifiche o integrazioni ai programmi deliberati, e dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti, formalizzato in apposita relazione sintetica.
- 2. Le modifiche al bilancio di previsione sono soggette ad approvazione da parte della Giunta Nazionale ai fini della loro efficacia, nei casi seguenti
 - per variazioni nell'utilizzo dei contributi CONI tra costi per l'attività sportiva e costi per il funzionamento:
 - per effetto dell'assegnazione di contributi integrativi del CONI;
 - per variazioni nell'utilizzo di contributi del CONI con specifici vincoli di destinazione;
 - per l'utilizzo di risorse economiche derivanti dalla destinazione di utili degli esercizi precedenti risultanti dai bilanci consuntivi d'esercizio deliberati dal Consiglio federale ed approvati dalla Giunta Nazionale del CONI;
 - per variazioni dovute alla allocazione di risorse o all'utilizzo di risorse economiche aggiuntive rispetto al preventivo economico iniziale, tra programmi esistenti e per nuovi programmi di attività;
 - per variazioni connesse all'accensione di mutui o di prestiti pluriennali;
 - per variazioni del totale degli investimenti in immobilizzazioni materiali, immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni finanziarie, così come approvati nello schema di pianificazioni di investimenti.
- 3. Le modifiche o variazioni possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre, salvo casi eccezionali da motivare.

Art. 7 - Consuntivo semestrale

- 1. La FIV, entro il 15 settembre, trasmette alla Giunta Nazionale del CONI un consuntivo semestrale (al 30 giugno), deliberato dal Consiglio federale, costituito da:
 - a. uno schema rappresentato dal bilancio di verifica contabile al 30 giugno, integrato con le principali scritture di assestamento di bilancio;
 - b. una relazione sintetica del Presidente sullo stato di avanzamento dei principali programmi di attività in relazione alla pianificazione, con una analisi dei principali scostamenti anche in riferimento alla emersione delle eventuali situazioni di criticità, unitamente ad una relazione, resa collegiale, del Collegio dei Revisori dei Conti.

TITOLO III - GESTIONE AMMINISTRATIVA E DI CASSA

Art. 8- Servizio di cassa

- 1. Il Consiglio Federale delibera l'apertura su base convenzionale di conti correnti di corrispondenza con un Istituto di Credito. Determina altresì, su proposta del Presidente Federale, i poteri di firma su detti conti. Analogamente può deliberare l'apertura di conti correnti postali e l'utilizzo di servizi di bancoposta.
- 2. E' altresì istituito il servizio di cassa interno, il cui incarico è conferito dal Segretario Generale o facente funzioni. La gestione di detto servizio è regolamentata con apposita disposizione scritta.

All'inizio di ciascun esercizio il cassiere è dotato di un fondo non superiore a € 10.000,00, reintegrabile durante l'esercizio previa rendicontazione delle somme già spese.

TITOLO IV - BILANCIO DI ESERCIZIO

Art. 9 – Il bilancio consuntivo di esercizio

- 1. Il Consiglio federale, ovvero l'Assemblea in caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti, approva il bilancio consuntivo di esercizio entro il 30 aprile e lo trasmette alla Giunta Nazionale del CONI entro i 15 giorni successivi per l'approvazione.
- 2. In caso di mancata approvazione, adeguatamente motivata, da parte della Giunta Nazionale del CONI, la FIV deve convocare l'Assemblea Nazionale per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio.
- 3. In sede di approvazione del bilancio consuntivo di esercizio, il Consiglio federale delibera anche sulla destinazione dell'eventuale utile di esercizio o sulla copertura della perdita.
- 4. Il bilancio consuntivo d'esercizio della FIV è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
- 5. Il bilancio consuntivo d'esercizio è accompagnato:
 - dalla relazione del Presidente sulla gestione, approvata dal Consiglio federale
 - dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 10 - Lo Stato patrimoniale

1. Lo stato patrimoniale è ispirato allo schema previsto all'art. 2424 del Codice Civile.

Art. 11 - Il Conto Economico

- 1. Il Conto Economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione, secondo criteri di competenza economica.
- 2. Costituiscono componenti positivi del Conto Economico i contributi CONI, i contributi dello Stato, Regioni, Enti locali, le quote degli associati, i proventi da manifestazioni nazionali ed internazionali, i proventi da pubblicità e sponsorizzazioni, altri proventi della gestione economica ordinaria, i proventi finanziari e straordinari.
- 3. Costituiscono componenti negativi del Conto Economico i costi per: l'attività nazionale ed internazionale per la Preparazione Olimpica / Alto Livello, attività delle rappresentative nazionali, l'organizzazione di manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, partecipazione ad organismi internazionali, formazione ricerca e documentazione, promozione sportiva, contributi per l'attività sportiva, la gestione di impianti sportivi, il

funzionamento e l'attività sportiva delle strutture territoriali, gli oneri generali di gestione, gli ammortamenti, accantonamenti per rischi ed oneri, gli oneri finanziari e straordinari, le imposte e tasse, la svalutazione dei crediti ed accantonamenti ad altri fondi.

Art. 12 - La Nota Integrativa

- 1. La nota integrativa è il documento illustrativo di natura tecnico contabile contenente ogni eventuale informazione e schema utile ad una migliore comprensione dei dati contabili.
- 2. Si articola nelle seguenti quattro parti:
 - a. Criteri di valutazione utilizzati nella redazione del bilancio di esercizio.
 - b. Analisi delle voci dello stato patrimoniale.
 - c. Analisi delle voci del conto economico.
 - d. Altre notizie integrative.
- 3. Le informazioni dettagliate contenute nella nota integrativa devono in ogni caso riguardare, anche ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile:
 - l'illustrazione delle risultanze finanziarie complessive, rappresentata dalla situazione di tesoreria,
 - la composizione dei contributi, distinti per natura;
 - l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
 - la destinazione dell'utile o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento della perdita;
 - il numero dei dipendenti, ripartito per categorie lavorative e l'ammontare delle indennità riconosciute ai componenti gli organi gestionali, commissioni federali e dei componenti spettanti al Revisori dei Conti;
 - l'elenco dei più rilevanti contenziosi in essere alla data di chiusura dell'esercizio ed i connessi accantonamenti di fondi per rischi ed oneri.

Art. 13 - Relazione sulla Gestione

- 1. La relazione del Presidente federale descrive l'andamento della gestione della FIV, illustra i risultati conseguiti, nonché i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e, in particolare, contiene:
 - a. i criteri di attribuzione delle risorse per la realizzazione dei fini statutari (allocazione delle risorse in termini percentuali tra funzionamento ed oneri generali ed attività sportiva, come articolate secondo l'organizzazione federale);
 - b. i raffronti dei ricavi e dei costi con quelli dell'esercizio precedente e valutazioni sulla efficacia ed efficienza della gestione amministrativa;
 - c. programmi di attività stabiliti in sede previsionale, eventuali variazioni e grado di realizzazione;
 - d. i programmi realizzati per il potenziamento dell'impiantistica sportiva, per la ricerca scientifica e/o tecnologica, per lo sviluppo organizzativo;
 - e. i risultati conseguiti nell'attività di preparazione olimpica o di alto livello e nell'attività di promozione sportiva;
 - f. le informazioni sull'attività di formazione dei quadri tecnici e dirigenziali.

Art. 14 – La Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

- 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, redige la propria relazione, resa collegialmente, formulando valutazioni e giudizi sulla regolarità amministrativo contabile della gestione e in ordine alla realizzazione dei programmi e degli obiettivi fissati all'inizio dell'esercizio ponendo in evidenza le cause che hanno determinato eventuali scostamenti.
- 2. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in particolare, deve:
 - Attestare:
 - a. la corrispondenza dei dati riportati nel bilancio dell'esercizio con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione;
 - b. l'esistenza delle attività e delle passività e la loro corretta esposizione in bilancio nonché l'attendibilità della valutazioni di bilancio;
 - c. la correttezza dei risultati economici della gestione e della situazione patrimoniale di fine esercizio;
 - d. l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati.
 - Effettuare analisi e fornire informazioni in ordine alla stabilità dell'equilibrio di bilancio (economico, finanziario e patrimoniale) e, in caso di perdita di esercizio, fornire informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento perché, comunque, venga, nel tempo, salvaguardato l'equilibrio.
 - Esprimere valutazioni sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,
 - Verificare l'osservanza delle norme che presiedono la formazione, l'impostazione del bilancio dell'esercizio e la relazione sulla gestione predisposta dal Presidente della FIV.
 - Proporre l'approvazione o meno del bilancio di esercizio da parte del Consiglio federale o altro Organo statutariamente competente.
 - La proposta o meno di approvazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti si conclude con un giudizio senza rilievi, se il bilancio di esercizio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e di valutazione, con un giudizio con rilievi o con un giudizio negativo.

Art. 15 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

- 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, a norma del vigente Statuto della FIV, è composto da cinque membri effettivi e da due membri supplenti. Due membri effettivi ed un membro supplente sono designati dalla Giunta Nazionale del CONI.
- 2. I compiti e le funzioni dei Revisori dei Conti della FIV sono quelli stabiliti dal Codice Civile per il collegio sindacale delle società, dall'art. 2397 all'art. 2409 in quanto applicabili; inoltre i Revisori svolgono la revisione contabile previsto dal Codice Civile e la verifica della corretta applicazione delle norme fiscali e la vigilanza sull'adozione dei controlli sulle strutture periferiche.

TITOLO V - GESTIONE PATRIMONIALE. CLASSIFICAZIONE ED INVENTARIAZIONE DEI BENI

Art. 16 - Immobilizzazioni materiali ed immateriali

1. Le immobilizzazioni materiali si distinguono in beni immobili e mobili descritti in separati inventari tenuti a cura del Segretario Generale nelle forme previste dalla legislazione vigente.

- 2. Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'inventario dei beni mobili e valutati sulla base degli effettivi costi.
- 3. I Presidenti di Zona sono responsabili dei beni mobili in uso presso le strutture territoriali (Comitati di Zona) di rispettiva competenza e devono ogni anno inviare al Segretario Generale o facente funzioni l'inventario dei beni debitamente aggiornato e chiuso al termine dello stesso.
- 4. La cancellazione dagli inventari dei sopracitati beni per perdita, cessione o altra causa è disposta con provvedimento motivato del Consiglio Federale.

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 17 – Principi generali

- 1. L'attività amministrativa dei Comitati di Zona è disciplinata dal presente Regolamento e dalle relative norme approvate dal Consiglio Federale.
- 2. I Comitati di Zona hanno, nei limiti delle loro competenze territoriali, autonomia programmatica: a tal fine promuovono e predispongono i programmi di attività sulla base delle linee dettate dal Consiglio Federale.
- 3. La gestione dei Comitati di Zona è soggetta al controllo con le modalità stabilite dal Consiglio Federale, secondo quanto previsto dalle norme statutarie.
- 4. Ai Comitati di Zona sono destinati, a carico del bilancio federale, appositi fondi con l'obbligo del rendiconto in ordine all'impiego degli stessi come specificato successivamente e la relativa attività amministrativa è disciplinata dai successivi articoli del presente Regolamento
- 5. Ai Presidenti di Zona viene attribuita la figura di "delegato alla spesa"

Art. 18 – Effettuazione delle spese

- 1. Le spese per il funzionamento e per l'attuazione dei programmi di attività dei Comitati di Zona sono effettuate dai Presidenti dei Comitati stessi secondo le norme del presente Regolamento e nei limiti degli stanziamenti previsti dai piani di spesa approvati dal Consiglio Federale.
- 2. Ai fini del necessario raccordo con lo Stato patrimoniale della Federazione, le spese relative all'acquisto di beni inventariabili sono comunque subordinate all'autorizzazione da parte del Consiglio Federale.
- 3. I Presidenti di Zona sopra indicati provvedono al pagamento delle spese ordinate superiori ad € 100,00 mediante assegni bancari da loro firmati o bonifici bancari da loro disposti a carico dei conti correnti bancari nei quali sono depositati i fondi assegnati agli Organi Periferici stessi cui sono preposti.

Art. 19 – Documentazione e rendicontazione delle spese

1. Entro il giorno 15 del mese di Aprile, Luglio, Novembre di ciascun anno ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo i Presidenti di Zona trasmettono alla Segreteria Generale i rendiconti delle spese da loro effettuate rispettivamente al 31/3 – 30/6 – 31/10 e 31 dicembre dello stesso anno, allegando ai rendiconti medesimi l'estratto conto bancario, il

prospetto di riconciliazione riferito alle spese delle quali è reso rendiconto. Detti rendiconti sono ammessi a discarico dopo che ne sia stata verificata la regolarità contabile.

Il saldo attivo al 31 dicembre di ciascun anno di norma deve essere versato sul conto corrente della Federazione.

- 2. Tutti i documenti e gli allegati devono essere trasmessi in originale, timbrati e firmati in ciascuna pagina dal Presidente di Zona.
- 3. I Presidenti di Zona sono personalmente responsabili, secondo le norme del presente Regolamento, dell'utilizzazione dei fondi costituenti la dotazione finanziaria degli Organi Collegiali cui sono preposti.

Art. 20 - Mezzi finanziari

- 1. I mezzi economici e finanziari per l'espletamento delle attività dei Comitati di Zona possono essere costituiti oltre che dai fondi per spese di funzionamento e per la realizzazione dei programmi e progetti di attività assegnati dal Consiglio Federale, anche, previa autorizzazione federale, dalle sottoindicate opportunità:
 - proventi derivanti da donazioni, lasciti o altri contributi
 - proventi derivanti dalla gestione dei beni siti nel territorio di competenza e rientranti nella loro disponibilità, nonchè dall'erogazione o gestione di servizi;
 - contributi di Enti Pubblici, Statali e Locali;
- 2. I proventi di cui sopra sono da destinare ad attività in linea con quanto previsto dallo Statuto Federale secondo le specifiche modalità stabilite dal Consiglio Federale.

Art. 21 – Programma di attività

- 1. Il preventivo del Programma di attività, redatto dal Presidente di Zona in collaborazione con i componenti il Comitato di Zona, deve essere trasmesso alla FIV entro il 30 ottobre dell'anno precedente cui il preventivo stesso si riferisce, salvo diverse indicazioni del Consiglio Federale.
- 2. Il Preventivo del Programma di attività deve tener conto degli indirizzi indicati dal Consiglio Federale.
- 3. Ogni successiva variazione al Preventivo del Programma di attività deve essere oggetto di deliberazione del Consiglio Federale.

TITOLO VII - ATTIVITA' NEGOZIALE

Art. 22 - *Responsabile del procedimento*

- 1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante contratto relativo a fornitura di beni o servizi, il Consiglio Federale nomina, un Responsabile del procedimento, che, di norma, dovrà essere individuato nella figura del Segretario Generale o facente funzioni.
- 2. Il Responsabile del procedimento, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento, ivi compresi gli affidamenti in economia, e vigila sulla corretta esecuzione dei contratti, ove ciò non sia specificamente attribuito ad altri organi o soggetti.
- 3. In particolare egli:
 - a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione di ogni atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e forniture;
 - b) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;

- c) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti e ritardi nell'attuazione degli interventi;
- d) fornisce alla Federazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza.

Art. 23 - Servizi e forniture in economia

Con provvedimento del Consiglio Federale vengono preventivamente individuati, in relazione alle proprie esigenze, l'oggetto ed i limiti di importo delle singole voci di spesa per le quali può essere ammessa l'acquisizione in economia di beni, servizi e forniture.

Art. 24 - Contratti di sponsorizzazione

1. Per la stipula dei contratti di sponsorizzazione la Federazione è obbligata a rispettare i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 – Normativa di Riferimento

1. L'Attività amministrativo – contabile della FIV per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si svolge nel rispetto dei principi civilistici di contabilità e delle norme vigenti.

Art. 26 - Entrata in Vigore

1. Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore a partire dal 1 marzo 2010.